TABELLA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA (DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N°19 DEL 24/05/2018)

TABELLA "A" - SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI (CIL/CILA - art. 3 comma 5 LR n°16/2016)

TIPOLOGIE DI INTERVENTO ABUSIVE	NORMATIVA	IMPORTI SANZIONI PECUNIARIE	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (O.U-C.C.)	NOTE
MANCATA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CILA e CIL)	art.3 comma 5 L.R. n°16/2016 a) la mancata comunicazione di inizio dei lavori di cui all'art.3 comma 2 L.R. n°16/2016 (CIL), ovvero la mancata comunicazione asseverata di inizio dei lavori di cui all'art.3 comma 3 della stessa legge (CILA), comportano la sanzione pecuniaria pari a € 1000;	€ 1.000	Si procede, ove necessario, al calcolo del contributo di costruzione secondo quanto stabilito dalla delibera di C.C.	La sanzione si calcola per ogni unità immobiliare. Si escludono dai procedimenti sanzionatori le opere interne che siano state realizzate prima del 28/01/1977 e certificate dagli uffici in forza di autorizzazione/licenza di abitabilità.
	b) comunicazione effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione (sanzione ridotta di due terzi);	€ 333,35	Si procede, ove necessario, al calcolo del contributo di costruzione secondo quanto stabilito dalla delibera di C.C.	La sanzione si calcola per ogni unità immobiliare.

TABELLA "B" - SANZIONI RELATIVE AD ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA (art. 31 comma 4/bis d.P.R. N°380/2001)

TIPOLOGIE DI INTERVENTO ABUSIVE	NORMATIVA	IMPORTI SANZIONI PECUNIARIE	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (O.U-C.C.)	NOTE
ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA	art. 31 comma 4/bis d.P.R. n°380/2001 4-bis "L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima".	da € 2.000 a € 20.000	1	VEDI DELIBERA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO N°125 del 20/09/2017

TABELLA "C" – INTERVENTI ED OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ESEGUITI IN ASSENZA O IN TOTALE DIFFORMITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELLA DIA ALTERNATIVA AL PDC (art. 33 commi 2 e 6 d.P.R. N°380/2001)

ALIERNATIVA	AL PDC (art. 33 commi 2 e 6 d.P.R. N°380/2001)			
TIPOLOGIE DI INTERVENTO ABUSIVE	NORMATIVA	IMPORTI SANZIONI PECUNIARIE	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (O.U-C.C.)	NOTE
INTERVENTI ED OPERE DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI CUI ALL'ART.10 COMMA 1 D.P.R. N°380/2001 IN ASSENZA O IN TOTALE DIFFORMITA' DEL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELLA DIA ALTERNATIVA AL PDC	art. 33 commi 2 e 6 DPR 380/2001 "2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n.392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio." 6. È' comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19", della L.R. n°16/2016	riferimento all'ultimo costo di produzione ed alla data di ultimazione dei lavori; b) uso non residenziale: in misura doppia del valore venale determinato a cura dell'Agenzia del Territorio;	Si procede al calcolo del contributo di costruzione secondo quanto stabilito dalla delibera di C.C.	Ai sensi dell'art.31 comma 1 del d.P.R. N°380/2001 "Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile". La sanzione si calcola per ogni unità immobiliare. Il costo della valutazione della stima valore venale da parte dell'Agenzia del Territorio è interamente a carico dei privati.

TABELLA "D" - INTERVENTI ED OPERE ESEGUITE IN PARZIALE DIFFORMITÀ DAL PERMESSO DI COSTRUIRE O DELLA DIA ALTERNATIVA AL PDC (art. 34 comma 2 e 6 d.P.R. n°380/2001 come recepito dall'art.13 L.R. n°16/2016)

TIPOLOGIE DI INTERVENTO ABUSIVE	NORMATIVA	IMPORTI SANZIONI PECUNIARIE	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (O.U-C.C.)	NOTE
INTERVENTI ED OPERE IN PARZIALE DIFFORMITÀ A PERMESSO DI COSTRUIRE O DIA ALTERNATIVA AL PDC	art.34 comma 2 D.P.R. n°380/2001 come recepito da art.13 L.R. n°16/2016 "Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n°392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della Agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale".	a) uso residenziale: in misura pari al doppio del costo di produzione della parte di opera difforme aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso; b) uso non residenziale: in misura pari al doppio del valore venale determinato a cura dell'Agenzia del Territorio;	Si procede, ove necessario, al calcolo del contributo di costruzione secondo quanto stabilito dalla delibera di C.C.	Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, le opere le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati per le variazioni essenziali di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 12 della L.R. N°16/2016, che sono: b) un aumento della cubatura dell'immobile superiore al 20 per cento; c) un aumento della superficie utile calpestabile e dell'altezza dell'immobile superiore al 10 per cento; d) la riduzione dei limiti di distanza dai confini o dai cigli stradali in misura superiore al 10 per cento, rispetto a quelli prescritti; Le variazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 non possono comunque comportare aumenti nel numero dei piani e delle unità abitative. Non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 3 per cento delle misure progettuali. Il concetto di difformità parziale si riferisce ad ipotesi residuali tra le quali possono farsi rientrare gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza da valutarsi in relazione al progetto approvato, nonché le variazioni relative a parti accessorie che non abbiano specifica rilevanza e non siano suscettibili di utilizzazione autonoma. La sanzione si calcola per ogni unità immobiliare. Il costo della stima del valore venale da parte dell'Agenzia del Territorio è interamente a carico dei privati.

TABELLA "E" - INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE O IN DIFFORMITÀ DA ESSO O DELLA DIA ALTERNATIVA AL PDC - ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ (art.36 d.P.R. n°380/2001 come recepito e modificato dall'art.14 L.R. n°16/2016)

TIPOLOGIE DI INTERVENTO ABUSIVE	NORMATIVA	IMPORTI SANZIONI PECUNIARIE	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (O.U-C.C.)	NOTE
ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ'	Art.36 comma 2 d.P.R. n°380/2001 come recepito da art.14 L.R. n°16/2016 2. "Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 7. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso."	b) in caso di gratuità a norma di legge, contributo di costruzione in misura pari	1	La sanzione si calcola per ogni unità immobiliare.

TABELLA "F" - INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O IN DIFFORMITÀ DELLA SCIA E ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ (art.37 commi 1 e 4 d.PR n°380/2001 e ss.mm.ii.)

TIPOLOGIE DI INTERVENTO ABUSIVE	NORMATIVA	IMPORTI SANZIONI PECUNIARIE (1)	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (O.U-C.C.)	NOTE
INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA O IN DIFFORMITÀ DALLA SCIA di cui all'art.22, commi 1 e 2 e 2 bis d.P.R. n°380/2001 e art.10 comma 1, 2 e 3 L.R. n.16/16	Art.37 commi 1 DPR n°380/2001 e ss.mm.ii: 1. "La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro".	in misura doppia all'aumento del valore venale dell'immobile, per un ammontare della sanzione non inferiore a € 516		Interventi conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio e alla disciplina urbanistico-edilizia in vigore al momento di presentazione della SCIA in sanatoria. Sanzione pecuniaria = (VA - VP) x 2 (VA): Valore Attuale riferito alla rendita catastale dell'immobile dopo
	manutenzione straordinaria di cui all'art.3 comma 1 lettera b) D.PR n°380/2001, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio	in misura doppia all'aumento del valore venale dell'immobile per un ammontare della sanzione non inferiore a € 1.500	si procede, ove necessario , al calcolo del contributo di costruzione secondo quanto stabilito dalla delibera di C.C vigente	la realizzazione delle opere abusive, calcolato al momento di presentazione della SCIA in sanatoria. (VP): Valore Precedente riferito alla rendita catastale dell'immobile prima della realizzazione delle opere
	varianti al permesso di costruire che non incidono su parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano le destinazioni d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le prescrizioni contenute nel permesso di costruire	in misura doppia all'aumento del valore venale dell'immobile per un ammontare della sanzione non inferiore a € 1.500	si procede, ove necessario , al calcolo del contributo di costruzione secondo quanto stabilito dalla delibera di C.C. vigente	abusive. La valutazione dell'aumento del valore venale dell'immobile è desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita

	restauro e di risanamento conservativo di cui all'art.3 comma 1 lettera c) D.PR n°380/2001, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e/o cambi di destinazione d'uso con o senza opere edili; ristrutturazione edilizia senza modifiche di sagoma e volumetria, di cui all'art.3 comma 1 lettera d) d.PR n°380/2001 per gli interventi diversi da quelli indicati nell'art.10, comma 1, lettera c) d.PR n°380/2001;	in misura doppia all'aumento del valore venale dell'immobile per un ammontare della sanzione non inferiore a € 3.000 in misura doppia all'aumento del valore venale dell'immobile per un ammontare della sanzione non inferiore a € 5.164	si procede al calcolo del contributo di costruzione secondo quanto stabilito dalla delibera di C.C. vigente si procede al calcolo del contributo di costruzione secondo quanto stabilito dalla delibera di C.C. vigente	catastale che risulta dalla perizia giurata a firma di tecnico abilitato e allegata al SCIA in sanatoria. La sanzione si calcola per ogni unità immobiliare.
ACCERTAMENTO DI DOPPIA CONFORMITÀ' - IN ASSENZA DI SCIA di cui all'art.22, commi 1 e 2 e 2 bis d.P.R. n°380/2001 e art.10 comma 1, 2 e 3 L.R. n.16/16, quando l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica e edilizia, sia al momento di realizzazione dell'intervento, sia al momento di presentazione della domanda	Art.37 comma 4 DPR n°380/2001 e ss.mm.ii "ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non superiore a 5.164,00 euro e non inferiore a 516,00 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio"	in relazione all'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio per un ammontare non inferiore a € 516 e non superiore a € 5.164		La sanzione si applica in relazione all'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio per un ammontare pari a quello sotto indicato: da €0 a € 5.000= € 516 da €5.001 a € 10.000= € 1000 da €10.001 a € 20.000= € 1500 da €20.001 a € 30.000= € 2000
	manutenzione straordinaria di cui all'art.3 comma 1 lettera b) D.PR n°380/2001, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio	in relazione all'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio per un ammontare della sanzione non inferiore a €1.500	si procede, ove necessario , al calcolo del contributo di costruzione secondo quanto stabilito dalla delibera di C.C. vigente	da €30.001 a € 40.000= € 3000 da €40.001 a € 50.000= € 4000 Oltre € 50.000= € 5164 ed, in ogni caso, non inferiore a quello indicato per le tipologie
	varianti al permesso di costruire che non incidono su parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano le destinazioni d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le prescrizioni contenute nel permesso di costruire	in relazione all'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio per un ammontare della sanzione non inferiore a €1.500	si procede, ove necessario , al calcolo del contributo di costruzione secondo quanto stabilito dalla delibera di C.C. vigente	d'intervento. La sanzione si calcola per ogni unità immobiliare. Il costo della stima del valore venale da parte dell'Agenzia del Territorio è interamente a carico dei privati.
	restauro e di risanamento conservativo di cui all'art.3 comma 1 lettera c) D.PR n°380/2001, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e/o cambi di destinazione d'uso con o senza opere edili;	in relazione all'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio per un ammontare della sanzione non inferiore a €3.000	si procede al calcolo del contributo di costruzione secondo quanto stabilito dalla delibera di C.C. vigente	
	ristrutturazione edilizia senza modifiche di sagoma e volumetria, di cui all'art.3 comma 1 lettera d) d.PR n°380/2001 per gli interventi diversi da quelli indicati nell'art.10, comma 1, lettera c) d.PR n°380/2001;	in relazione all'aumento del valore venale dell'immobile valutato dall'Agenzia del Territorio per un ammontare della sanzione non inferiore a €5.164	si procede al calcolo del contributo di costruzione secondo quanto stabilito dalla delibera di C.C. vigente	

_	DIA ALTERNATIVA AL PDC,	Art.37 comma 5 DPR n°380/2001 e ss.mm.ii		
	SPONTANEAMENTE EFFETTUATA QUANDO	"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6. la denuncia di inizio di attività spontaneamente	€ 516	La sanzione si calcola per ogni unità immobiliare.
_	ESECUZIONE	effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione , comporta il pagamento, a titolo di sanzione,		
		della somma di 516 euro".		

TABELLA "G" - SANZIONI RELATIVE AD ANNULLAMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 38 d.PR N°380/2001 e ss.mm.ii)

TIPOLOGIE DI INTERVENTO ABUSIVE	NORMATIVA	IMPORTI SANZIONI PECUNIARIE	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (O.U-C.C.)	NOTE
	restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del	eseguite, valutato dall'agenzia del territorio	contributo di costruzione	Il costo della stima del valore venale da parte dell'Agenzia del Territorio è interamente a carico dei privati.

TABELLA "H" – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER MANCATA PRESENTAZIONE DEL COLLAUDO FINALE, DELLA VARIAZIONE CATASTALE E DELLA SCA

TIPOLOGIE DI INTERVENTO ABUSIVE	NORMATIVA	TERMINI DI PRESENTAZIONE	IMPORTI	NOTE
MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI, DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE, E DELLA RICEVUTA DELLA VARIAZIONE CATASTALE CON RIFERIMENTO ALL'ULTIMO TITOLO ABILITATIVO (SCIA/DIA Alternative al PdC)	Art.23 comma 7 d.PR n°380/2001 In assenza della documentazione prevista dall'art.23 comma 7 del d.PR n°380/2001 (dichiarazione di ultimazione dei lavori, collaudo e ricevuta catastale relative a SCIA/DIA Alternative al PdC), si applica la sanzione di €516 prevista dall'art.37, comma 5	presentata entro e non oltre la data finale di efficacia della	€ 516	La sanzione si calcola per tutte le unità immobiliari comprese nello stesso intervento.
MANCATA PRESENTAZIONE di SCA riferita all'ultimo titolo abilitativo relativo ad interventi su edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli	La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità nei casi previsti dall'art.24 comma 2 d.PR n°380/2001 (entro quindici	dell'intervento	€ 77	La sanzione si calcola per ogni unità immobiliare ad eccezione delle autorimesse pertinenziali alla unità principale, se comprese nello stesso intervento
impianti negli stessi installati, valutat secondo quanto dispone la normativa vigente ad oggi decaduto(3)	giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464	dall'ultimazione dei	€ 154	La sanzione si calcola per ogni unità immobiliare ad eccezione delle autorimesse pertinenziali alla unità principale, se comprese nello stesso intervento

	dopo 180 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento		La sanzione si calcola per ogni unità immobiliare ad eccezione delle autorimesse pertinenziali alla unità principale, se comprese nello stesso intervento
--	--	--	---

Si considera quale **data di ultimazione lavori** di finitura dell'intervento quella contenuta nella comunicazione di ultimazione delle opere e, in assenza, quella del termine di validità di efficacia del titolo abilitativo relativo agli interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

Le sanzioni previste si applicano per ogni unità immobiliare interessata dall'intervento, ad eccezione delle autorimesse pertinenziali all'unità principale se comprese nello stesso intervento.

Le sanzioni previste dalla tabella "H" si applicano anche nel caso di **mancato completamento della documentazione** richiesta dall'Ufficio competente che ha ricevuto la domanda di agibilità o la SCA, nei termini di tempo fissati dalla normativa vigente. In tal caso si applica la sanzione massima.

Nei casi di controllo a campione delle Segnalazioni Certificate di Agibilità, qualora il richiedente, o chi ha la disponibilità dell'immobile, non consenta il sopralluogo di controllo degli Uffici preposti alla data comunicata, senza una adeguata motivazione, impedendo così il completamento della procedura di controllo prevista dalle leggi vigenti in materia, trova applicazione la sanzione massima di 464 euro.

Le sanzioni previste dalla tabella "H" si applicano con riferimento all'ultimo titolo abilitativo relativo a interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, che risulta decaduto e per il quale non è stata mai rilasciata la certificazione di agibilità e/o presentata la SCA; la presentazione di una nuova pratica per completamento e/o variazione dei lavori realizzati in virtù di titolo abilitativo decaduto non preclude l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Nel caso in cui il provvedimento abilitativo è decaduto ed è stato richiesto PDC o presentata SCIA/DIA alternativa per la realizzazione della **parte di intervento non ultimata**, **si procederà al ricalcolo del contributo di costruzione** e non sarà pagata la sanzione amministrativa pecuniaria per mancata presentazione di SCA; se per il completamento **della parte di intervento non ultimata è stata presentata una SCIA** che non influisce sulle condizioni di agibilità dell'immobile, sarà applicata la sanzione amministrativa come stabilito dalla tabella 2, fissando come data di ultimazione dei lavori quella indicata in un'eventuale comunicazione o quella di scadenza del provvedimento abilitativo decaduto.

Le sanzioni amministrative pecuniarie da € 77 ad € 464 previste dall'art. 24, comma 3 T.U. Edilizia, in caso di mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità, si applicano anche ai seguenti procedimenti:

- condoni edilizi Legge 28 febbraio 185, n°47, Legge 23/12/1994, n. 724 e Legge 24 novembre 2003, n°326;
- sanatorie edilizie e accertamenti di conformità previsti dall'art.33 comma 2, 3, 4, art.34 comma 2 (recepito da art.13 comma 3 L.R. n°16/2016), 36 comma 2 (recepito da art.14 comma 2 L.R. n°16/2016), art.37 e art.38 comma 1 del d.P.R 6 giugno 2001, n°380, recepiti dalla L.R. n°16/2016.

In tali casi la data di ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento (art. 24, comma 2 T.U. Edilizia) coinciderà con quella dei titoli abilitativi in sanatoria, ciò al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 24, comma 3 T.U. Edilizia non si applicano per gli immobili realizzati in data antecedente al 1934 e che dopo tale data non hanno subito modifiche che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.

TABELLA I – ALTRE SANZIONI

TIPOLOGIA	NORMATIVA	IMPORTI	NOTE
MANCATA ESPOSIZONE DEL CARTELLO DI CANTIERE TENUTA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE, DELLA SCIA E DEI SUOI ALLEGATI	art.27 comma 4 del d.P.R. n°380/2001 così recita: "Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti".		La sanzione è applicata dal comando di polizia municipale durante i sopralluoghi nei cantieri di lavoro, ferme le sanzioni penali previste dall'art.44 del d.P.R. n°380/2001
	art. 34 del REC"Le opere e i cantieri sono soggetti a controllo da parte degli Uffici Tecnici comunali, in qualsiasi momento, per verificare la rispondenza dell'opera al progetto approvato, alla Concessione Edilizia o Autorizzazione Edilizia o Comunicazione asseverata ed alle norme vigenti in materia di costruzione. La copia della Concessione Edilizia o dell'Autorizzazione Edilizia o la Comunicazione asseverata, la copia dei disegni approvati e timbrati dall'Amministrazione Comunale devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati alle verifiche. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile, delle dimensioni minime di cm. 100x70, con l'indicazione chiaramente leggibile dell'opera, degli estremi della Concessione o Autorizzazione rilascia."	€ 250	
	art.7 bis del D.Lgs n°267/2000: "Salvo diversa disposizione d legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro."		
MANCATA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (PDC, SCIA/DIA ALTERNATIVA)	L'art.17 comma 1 lettera d) del REC, per la richiesta di concessione edilizia (ora permesso di costruire), il committente ha <i>"l'impegno di comunicare contestualmente all'inizio dei lavori"</i>		La sanzione è applicata dal comando di polizia municipale durante i sopralluoghi nei cantieri di lavoro, ferme le sanzioni penali previste
	art.7 bis del D.Lgs n°267/2000: "Salvo diversa disposizione d legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro."	€ 250	dall'art.44 del d.P.R. n°380/2001